

Legge di Bilancio 2024: principali novità in materia di lavoro

**Webinar di approfondimento
giovedì 25 gennaio 2024 ore 14.30**

Relatori:

**Area Sindacale, Lavoro e Welfare - Carlo Geronazzo e Claudio Fontanella
Area Fisco e Dogane - Lisa Carlotto**



**CONFINDUSTRIA
VENETO EST**

Area Metropolitana Venezia Padova Rovigo Treviso

Legge di Bilancio 2024 (Legge n. 213/2024)

Entra in vigore dal 1° gennaio 2024 e contiene **misure**:

- a favore del lavoratore

- di interesse aziendale



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Area Metropolitana Venezia Padova Rovigo Treviso

Esonero parziale dei contributi a carico dei lavoratori dipendenti (art. 1 comma 15)

- Per il **2024** per i periodi di paga **dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024**, **esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS dovuti dai lavoratori dipendenti** pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, già previsto per gli anni 2022 e 2023
- Tale esonero è pari al **6 per cento** se la **retribuzione imponibile non eccede l'importo mensile di 2.692 euro** e **al 7 per cento** se la **medesima retribuzione non eccede l'importo mensile di 1.923 euro**, sempre al netto del rateo di tredicesima.



Esonero dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici con figli (art. 1 commi 180-182)

- Per i periodi di paga dal **1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026**, è riconosciuto un **esonero del cento per cento dei contributi previdenziali IVS** a carico delle **lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico**, fino al compimento del **diciottesimo anno di età del figlio più piccolo**, nel **limite massimo annuo di 3.000 euro** riparametrato su base mensile
- **In via sperimentale, per l'anno 2024**, tale esonero è riconosciuto **anche alle lavoratrici madri di due figli** con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, ad esclusione dei rapporti di lavoro domestico, **fino al mese del compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo**



Imposta sostitutiva sui premi di risultato (art. 1 comma 18)

Per le somme **erogate nel 2024** sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa in esecuzione di contratti aziendali o territoriali, l'aliquota dell'imposta sostitutiva (art. 1, comma 182, della legge n. 208 del 2015) viene ridotta dal 10 per cento al **5 per cento**.

Rimangono invariate le altre condizioni



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Area Metropolitana Venezia Padova Rovigo Treviso

Trattamento integrativo speciale per i dipendenti di strutture turistico, ricettivo e termale (art. 1 commi 21-25)

Per il periodo **dal 1° gennaio al 30 giugno 2024**, a favore dei **lavoratori** degli esercizi di **somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo, ivi inclusi gli stabilimenti termali**, con un reddito di lavoro dipendente 2023 fino a 40.000 euro, il riconoscimento di una somma a titolo di **trattamento integrativo speciale**, pari al **15 per cento delle retribuzioni lorde** corrisposte in relazione al **lavoro notturno** e alle prestazioni di lavoro **straordinario** effettuato **nei giorni festivi**. **Tale trattamento non concorre alla formazione del reddito**



Rafforzamento del trattamento economico del congedo parentale (art. 1 comma 179)

Modifica art. 34 D.Lgs. 151/2001 per i genitori che fruiscono alternativamente del congedo parentale l'indennità viene elevata

- ✓ all'**80% della retribuzione media giornaliera per un mese, per un ulteriore mese al 60% (80% per il solo 2024)**
- ✓ in **alternativa** tra i genitori e da fruire entro il sesto anno di vita del bambino
- ✓ si applica ai soli lavoratori dipendenti che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2023



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Area Metropolitana Venezia Padova Rovigo Treviso

Sgravio contributivo assunzione vittime di violenza settore privato (art. 1 commi 191-193)

Per i datori di lavoro privati che, **nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del Reddito di libertà si prevede l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi INAIL, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile**

L'esonero spetta dalla data di assunzione per:

- **12 mesi per i contratti a termine e 18 mesi se trasformato a tempo indeterminato**
- **24 mesi per assunzione a tempo indeterminato**



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Area Metropolitana Venezia Padova Rovigo Treviso

Requisiti, termine di decorrenza e misura dei trattamenti pensionistici dei lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 31.12.1995 (art. 1, co 125) – 1/2

Parziale revisione delle condizioni per l'accesso alla pensione per i soggetti cc.dd. **CONTRIBUTIVI PURI**

Viene ridotta la misura minima del trattamento pensionistico maturato posta come condizione per il riconoscimento della **pensione di vecchiaia a 1 volta** (anziché 1,5) l'importo dell'assegno sociale (pari a circa 535 euro mensili)

Viene modificata la **misura minima** del trattamento pensionistico maturato posta come condizione per il riconoscimento della **pensione anticipata** (ad oggi spettante con 64 anni di età e contribuzione pari ad almeno 20 anni).

La misura minima, finora pari a 2,8 volte la misura dell'assegno sociale, viene rimodulata a:

- 3,0 volte l'assegno sociale (ca. 1.600€) per le donne senza figli e per gli uomini
- 2,8 volte per le donne con un figlio
- 2,6 volte per le donne con almeno due figli



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Area Metropolitana Venezia Padova Rovigo Treviso

Requisiti, termine di decorrenza e misura dei trattamenti pensionistici dei lavoratori con primo accredito contributivo successivo al 31.12.1995 (art. 1, co. 125) – 2/2

Per gli stessi soggetti cc.dd. **CONTRIBUTIVI PURI** vengono poi introdotti:

- un **limite massimo dell'importo della pensione anticipata**: pari a **5 volte** il trattamento minimo (ca. 3.000€) per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto alla pensione di vecchiaia (attualmente pari a 67 anni).
- una **'finestra'** di 3 mesi: che precede la decorrenza del trattamento di **pensione anticipata** rispetto alla data di maturazione dei requisiti previsti.

Infine è esteso al requisito contributivo - pari ad almeno 20 anni - l'ambito di applicazione della normativa sull'**adeguamento in funzione dell'evoluzione della speranza di vita**



RISCATTI a fini pensionistici di periodi non coperti da contribuzione (art. 1, co. 126-130) – 1/2

Sempre per gli stessi soggetti cc.dd. **CONTRIBUTIVI PURI**, non già titolari di pensione e iscritti a forme di contribuzione obbligatoria

in via sperimentale per il biennio 2024-2025

facoltà di **RISCATTARE**, in tutto o in parte, **periodi antecedenti al 1° gennaio 2024** (compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative) **non soggetti a obbligo contributivo**, parificandoli a periodi di lavoro.

L'eventuale successiva **acquisizione di anzianità assicurativa antecedente al 1° gennaio 1996** determina l'annullamento d'ufficio del riscatto già effettuato, con conseguente restituzione dei contributi

CONDIZIONI RISCATTO:

- su **domanda**, dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti e affini entro il secondo grado
- misura **massima di 5 anni**, anche non continuativi
- onere per 1 anno: ca. **33%** (o **24%**) della **base imponibile contributiva** dei 12 mesi meno remoti



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Area Metropolitana Venezia Padova Rovigo Treviso

RISCATTI a fini pensionistici di periodi non coperti da contribuzione (art. 1, co. 126-130) – 2/2

Nel settore privato l'onere per il riscatto può essere sostenuto dal datore di lavoro che destini, a tal fine, i **PREMI di PRODUZIONE** spettanti all'assicurato

In tale caso:

- l'onere è deducibile dal reddito di impresa e di lavoro autonomo del datore di lavoro;
- non concorre a formare reddito di lavoro dipendente (nei limiti art. 51, co. 2, lett. a)).

Il versamento dell'onere per il riscatto può essere effettuato in un massimo di **120 rate mensili**, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro

La **rateizzazione NON può essere concessa** nei casi in cui i contributi riscattati:

- debbano essere utilizzati per la **immediata liquidazione della pensione**, o
- siano **determinanti per** l'accoglimento di una domanda di **versamenti volontari**

Qualora ciò avvenga in corso di rateazione, la somma ancora dovuta sarà versata in unica soluzione.



Pensione anticipata flessibile - c.d. «QUOTA 103» (art. 1, co. 139-140) 1/2

Confermata per il 2024 la **pensione anticipata flessibile (c.d. QUOTA 103)** con:

età anagrafica di - almeno - **62 anni** e anzianità contributiva - minima - di **41 anni**

Le **MODIFICHE 2024**, esclusive per i soggetti che conseguono i requisiti nel corso del 2024, riguardano:

- **criteri di calcolo:** la misura mensile, **liquidata in base al cd. sistema contributivo integrale (e non più misto)** sino alla decorrenza della pensione di vecchiaia, **non può essere superiore a 4 volte (e non più 5 volte)** il trattamento minimo pensionistico (ca. 2.400€)
- **termini:** la decorrenza scatta **dal 1° giorno dell'8°**(e non più del 4°) **mese** successivo alla maturazione (dunque 'finestra' da 3 a 7 mesi).

Rimane la **non-cumulabilità con i redditi da lavoro** dipendente o autonomo
(esclusi quelli da lavoro aut. occasionale entro i 5.000 euro annui)



Pensione anticipata flessibile - c.d. «QUOTA 103» (art. 1, co. 139-140) 2/2

Confermate le forme di **INCENTIVO** per coloro che **NON** sfruttino 'QUOTA 103',
pur avendone maturato i requisiti, **PROSEGUENDO** l'attività lavorativa

I lavoratori dipendenti che abbiano maturato i requisiti minimi possono quindi **rinunciare** – **FACOLTATIVAMENTE** - all'accredito della quota dei contributi a proprio carico relativi all'IVS (pari al **9,19%** nel settore Industria).

Per costoro, a decorrere dalla prima scadenza utile per il (possibile) pensionamento a 'quota 103', tale quota mensile **NON verrà trattenuta dal datore di lavoro**, godendo di una sostanziale

ESENZIONE CONTRIBUTIVA



CONFINDUSTRIA
VENETO EST

Area Metropolitana Venezia Padova Rovigo Treviso

Anticipo Pensionistico Sociale – APE Sociale (art. 1, co. 136-137)

La disciplina della c.d. APE sociale è **PROROGATA** dal 31 dicembre 2023 al **31 dicembre 2024**, ma il requisito dell'età anagrafica per l'accesso sale da **63 anni** a **63 anni + 5 mesi**, alle seguenti **MUTATE** condizioni soggettive/contributive:

- disoccupati con **30 anni** di contributi
- *caregiver* da almeno 6 mesi con **32 anni** di contributi
- invalidi a partire dal 74% con **32 anni** di contributi
- addetti ai lavori gravosi con **36 anni** di contributi

INTRODOTTA inoltre **per il 2024** l'**incumulabilità** con i redditi da lavoro dipendente o autonomo (tranne se derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro annui)

I soggetti che maturino i requisiti e le condizioni nell'anno 2024 possono presentare domanda entro il **31 marzo 2024** o il **15 luglio 2024**.

Le domande presentate successivamente a tale ultima data - comunque entro il 30 novembre 2024 - saranno prese in considerazione solo ove siano ancora disponibili risorse *ad hoc*



Opzione DONNA (art. 1, co. 138)

PROROGATA OPZIONE DONNA per lavoratrici che entro il **31 dicembre 2023** possano dimostrare:

- ✓ un'anzianità contributiva **di almeno 35 anni**
- ✓ un'età anagrafica **di almeno 61 anni** (anziché 60 per 2022), ridotta di **1 anno per ogni figlio** nel limite **massimo di 2**
- ✓ la presenza di almeno una delle **seguenti condizioni**:
 - a) assistono**, al momento della richiesta e da almeno 6 mesi:
 - il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (ai sensi dell'art.3, comma 3, Legge n.104/1992)
 - un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
 - b) invalidità** civile di almeno il **74%**
 - c) licenziate** o dipendenti da imprese in crisi gestita dall'unità di crisi del Ministero. Per queste ultime è sufficiente un'età anagrafica di **59 anni** a prescindere dal numero di figli

'Finestre' immutate:

- a) 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti (lavoratori dipendenti);
- b) 18 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti (lavoratori autonomi)



Rifinanziamento e proroga di:

1) CIGS e mobilità in deroga per imprese operanti in aree di crisi industriale complessa (art. 1, comma 170)

Stanziate per il 2024 ulteriori risorse, pari a **70 milioni** di euro (a valere sul Fondo sociale occupazione e formazione) **per la prosecuzione dei seguenti trattamenti** in favore dei **lavoratori di imprese operanti in aree di crisi industriale complessa**:

- **integrazione salariale straordinaria**, riconosciuta in deroga ai limiti generali di durata vigenti e prevista dall'art. 44, co. 11-bis, del D. Lgs. 148/2015
- **mobilità in deroga**, prevista dall'art. 53-ter del D.L. 50/2017



Rifinanziamento e proroga di:

2) CIGS imprese con rilevanza economica strategica (art. 1, comma 174)

Sono incrementate di **50 milioni** di euro le risorse già stanziare per l'anno 2024, del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-bis del D.lgs. n. 148/2015.

L'articolo 22-bis prevede la possibilità, per le **imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale e con rilevanti problematiche occupazionali**, di richiedere un ulteriore periodo di trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga ai limiti massimi di durata stabiliti dagli articoli 4 e 22 del D.lgs. n. 148/2015.

L'ulteriore periodo di CIGS potrà avere una durata di:

- 12 mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà
- 6 mesi in caso di crisi aziendale.

L'INPS (circolare n.4 del 5.01.2024, par.3.6) precisa che, a seguito dell'incremento della disponibilità finanziaria utile alla concessione della misura, il tetto di spesa per il trattamento de quo, già fissato per il 2024 in 50 milioni di euro dall'articolo 1, comma 129, della legge di Bilancio 2022, si attesta quindi **nel 2024 a 100 milioni di euro**



Rifinanziamento e proroga di:

3) CIGS imprese di interesse strategico nazionale (art. 1, commi 175-176)

Le imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a 1.000 che hanno in corso un piano di riorganizzazione aziendale non ancora completato a causa della relativa complessità possono richiedere un ulteriore periodo di CIGS fino al 31 dicembre 2024 per completare i suddetti piani di riorganizzazione, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze dell'azienda.

Tale ulteriore periodo è riconosciuto, anche **in continuità** con le tutele già autorizzate e quindi anche **con effetto retroattivo** (potendo così riguardare periodi antecedenti il 1° gennaio 2024):

- in deroga ai limiti di durata posti dalla normativa generale
- nel limite di spesa, per il 2024, di € 63.300.000



Rifinanziamento e proroga di:

4) CIGS per cessazione totale o parziale di attività (art. 1, comma 172)

Possono accedere al suddetto trattamento di CIGS (ex art. 44 D.L. 109/2018, convertito in L. 130/2018) le imprese che abbiano cessato, in tutto o in parte, l'attività o assumano la decisione di cessarla, qualora alternativamente ricorrano le seguenti **condizioni**:

- a. prospettive di cessione attività con riassorbimento del personale
- b. piani di reindustrializzazione
- c. percorsi di politiche attive di concerto con la Regione

Tale trattamento (cfr. Circolare n.4 del 5.01.2024, par.3.4) si caratterizza per quanto segue:

- ✓ ha una durata massima di complessivi 12 mesi, entro il 31 dicembre 2024
- ✓ può essere concesso in deroga alla durata massima complessiva per ricorso ad integrazioni salariali
- ✓ necessita di Accordo con le Parti Sociali in sede governativa
- ✓ l'erogazione dei trattamenti di integrazione salariale avviene esclusivamente con la modalità del pagamento diretto da parte dell'Istituto ai lavoratori
- ✓ la misura è soggetta al **limite di spesa di 50 milioni** di Euro per l'anno 2024



Innalzamento del limite di esenzione dei fringe benefit (art.1, commi 16-17)

Per il **solo periodo d'imposta 2024**, sono state introdotte le seguenti **deroghe** alla disciplina di cui all'**art. 51, comma 3, terzo periodo** del D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.):

- **innalzamento della soglia annua di non concorrenza al reddito dei fringe benefit** da euro 258,23 (soglia a regime, più volte interessata da modifiche di carattere transitorio) **ad euro 1.000, elevati ad euro 2.000 per i dipendenti con figli a carico;**
- **inclusione** nel suddetto limite **delle somme erogate o rimborsate** ai lavoratori, dai datori di lavoro, **per il pagamento delle utenze domestiche** del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, **delle spese per l'affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.**



Innalzamento del limite di esenzione dei fringe benefit (art.1, commi 16-17)

Il maggior limite di 2.000 euro è applicabile se il **lavoratore dichiara al sostituto d'imposta di averne diritto, indicando il codice fiscale dell'unico figlio o dei figli a carico.**

Si considerano **fiscalmente a carico i figli con un reddito non superiore ad euro 2.840,51**, al lordo degli oneri deducibili. Per i **figli di età non superiore a ventiquattro anni**, tale limite di reddito è elevato ad **euro 4.000**.

È confermato l'**obbligo di comunicare alla RSU**, ove presente, l'attuazione dell'agevolazione (anche *ex post* ma entro la chiusura del periodo di imposta, rif. Circolare AE 23/E 2023).

Ai fini della corretta attuazione di questa disposizione agevolativa, soprattutto rispetto alle nuove utilità attribuibili ai dipendenti in forma "rimborsuale", **si attendono opportuni e tempestivi chiarimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria.**

